



REGIONE SICILIANA  
PRESIDENZA



**DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**  
SERVIZIO RISCHI SISMICO E VULCANICO


Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3622  
del 18 ottobre 2007, Art. 2, Comma 1.

*"Disposizioni urgenti di protezione civile"*

**Piano degli interventi di protezione civile**  
**Intervento 2**

*Aggiornamento della cartografia numerica del territorio Etneo e  
realizzazione di un Sistema Informativo Territoriale  
finalizzato alle attività di protezione civile*

**Volo "ETNA 2017"**



**SCHEMA DI CONTRATTO**

Il Responsabile del Procedimento  
(dott. Antonio Torrisi)

Visto: Il Dirigente del Servizio  
(ing. Nicola Alleruzzo)

Il Progettista  
(dott. Nunzio Rizzo)

**O.P.C.M. 3622/2007 - PIANO DI INTERVENTI ETNA - INTERVENTO 2:  
AGGIORNAMENTO DELLA CARTOGRAFIA NUMERICA DEL TERRITORIO  
ETNEO E REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE.**

RIF. CIG: .....

Rep. N. ....

**SCHEMA DI CONTRATTO IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA**

Procedura negoziata ai sensi dell'Art. 36, Comma 2, lett. b del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, attraverso il criterio dell'aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa così come previsto dall'Art. 95, comma 3 del medesimo D.Lgs., per l'affidamento dei servizi relativi all'aggiornamento della cartografia numerica dell'area etnea con la produzione, tramite tecnica aerofotogrammetrica, dei supporti cartografici numerici a scala 1:2.000 di tutti i centri urbani che ricadono attorno all'edificio vulcanico etneo e che in vario modo sono esposti al rischio vulcanico.

**REPUBBLICA ITALIANA  
REGIONE SICILIANA  
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE**

L'anno \_\_\_\_\_, addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, in Palermo, nella sede del Dipartimento Regionale della Protezione Civile di via G. Abela n. 5, avanti a me \_\_\_\_\_ Ufficiale Rogante dello stesso Dipartimento Regionale, giusto D.D.G. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ sono presenti:

- il dott. ing. \_\_\_\_\_, agente in rappresentanza del Dipartimento Regionale della Protezione Civile, nella sua qualità di Dirigente generale, giusto Decreto n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, (Allegato 1 – Decreto di nomina) il quale dichiara che l'Ente rappresentato è iscritto alla partita fiscale n. \_\_\_\_\_;
- il sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, nella sua qualità di \_\_\_\_\_ della Società \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, il quale dichiara che la Società rappresentata è iscritta nel Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_, codice fiscale n. \_\_\_\_\_, con oggetto sociale \_\_\_\_\_, come meglio descritto nel certificato rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di \_\_\_\_\_.

I predetti, della cui identità personale io, Ufficiale Rogante, sono certo, con il mio consenso rinunciano alla presenza di testi.

**PREMESSO CHE**

- l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2007, N. 3622 "Disposizioni urgenti di protezione civile" autorizzava la Regione Siciliana a predisporre un apposito Piano recante specifici interventi di protezione civile da sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

- l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 ottobre 2008, N. 3707 "Disposizioni urgenti di protezione civile", ha autorizzato il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri a trasferire le risorse finanziarie di cui all'Ordinanza N. 3622/2007 alla Regione Siciliana - Dipartimento Regionale della Protezione Civile;
- il Piano degli interventi di protezione civile denominato "Piano di Interventi Etna" redatto dalla Regione Siciliana – Dipartimento della Protezione Civile, contiene, tra l'altro, l'Intervento 2 denominato: Aggiornamento della cartografia numerica del territorio etneo e realizzazione di un Sistema Informativo Territoriale;
- il progetto dell'intervento è stato redatto dal dott. Nunzio Rizzo a seguito dell'incarico ricevuto, giusta nota del Dirigente Generale del 27 aprile 2009 n. 21269, conformemente alle previsioni del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- detto intervento prevede l'aggiornamento della cartografia numerica dell'area etnea con la produzione, tramite tecnica aerofotogrammetrica, dei supporti cartografici numerici a scala 1:2.000 di tutti i centri urbani che ricadono attorno all'edificio vulcanico etneo e che in vario modo sono esposti al rischio vulcanico;
- il D.R.P.C. Sicilia ha proceduto ad esperire l'aggiudicazione dei servizi in argomento con procedura negoziata ai sensi dell'Art. 36, Comma 2, lett. b del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, attraverso il criterio dell'aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa così come previsto dall'Art. 95, comma 3 del medesimo D.Lgs.;
- il D.R.P.C. Sicilia, con decreto del Dirigente generale, ha nominato la Commissione di cui all'Art. 77 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, incaricata di esaminare le offerte pervenute ai fini dell'aggiudicazione;
- la Commissione giudicatrice, nella seduta del \_\_\_\_\_, ha valutato l'offerta economicamente più vantaggiosa quella della Società \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, al prezzo complessivo di \_\_\_\_\_, oltre I.V.A., come da decreto di aggiudicazione definitiva del Dirigente generale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;
- a seguito del controllo sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale, io Ufficiale Rogante ho personalmente

#### VERIFICATO

- l'esistenza della/e cauzione/i definitiva/e, nella forma della fideiussione \_\_\_\_\_, che qui si richiama, nelle modalità previste dall'Art. 103 del Codice dei contratti, a tutela della corretta esecuzione dei servizi nei \_\_\_\_ mesi successivi alla loro consegna;
- la certificazione di regolarità contributiva in capo all'esecutore, atto che qui si richiama pur non allegandola;
- il rispetto del termine dilatorio per la stipulazione dei contratti, ai sensi dell'Art. 32, commi 9 e 10 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- il modello GAP che qui si richiama pur non allegandolo, compilato dalle parti ai sensi dell'Art. 2 della legge 12 ottobre 1982, n. 726;
- l'esistenza del Documento Unico di Valutazione Rischi che qui si richiama pur non allegandolo;
- l'informazione del Prefetto ovvero la richiesta di informativa, ai sensi dell'Art. 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che qui si richiama pur non allegandola.

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi inclusi le lettere d'invito, il disciplinare di gara, il capitolato speciale d'oneri e l'offerta tecnica ed economica dell'Operatore economico, tutti completi dei relativi allegati e annessi, ancorché non materialmente allegati al presente atto ma che le parti dichiarano di ben conoscere e di accettare integralmente, costituiscono parti integranti e sostanziali dell'atto negoziale.

Ciò premesso, tra le parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si conviene e si stipula quanto segue:

#### Articolo 1

(Valore delle premesse, allegati e norme regolatrici)

Nel presente contratto:

il Dipartimento della Protezione Civile della Regione siciliana è indicato con la parola "Amministrazione", rappresentato nei modi prescritti dalle norme in vigore;

il contraente \_\_\_\_\_ è indicato con la parola "Operatore economico", rappresentato nei modi prescritti dalle norme in vigore.

L'esecuzione del presente contratto è regolata dalle norme di seguito indicate:

- regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
- regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
- regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, Approvazione del testo del Codice Civile;
- D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali;
- D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale;
- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nel seguito Codice;
- D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., Attuazione dell'Art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- legge 13 agosto 2010, n. 136, Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia;
- D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli Articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- leggi regionali siciliane, in quanto applicabili.

L'Operatore economico contraente dichiara di conoscere e di accettare, in ogni loro parte, tutte le norme di cui ai predetti punti, che si intendono qui integralmente trascritte, sebbene non allegate al contratto.

Si precisa che in caso di discordanza o contrasto, gli atti e i documenti tutti della gara di cui alle premesse prodotti dall'Amministrazione regionale prevarranno sugli atti e i documenti della gara prodotti dall'Operatore economico, a eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Operatore economico stesso e accettate dall'Amministrazione regionale.

## Articolo 2 (Oggetto e luogo della prestazione)

L'Operatore economico \_\_\_\_\_ si obbliga ad eseguire i servizi cartografici così come individuati negli elaborati progettuali, conformemente alle prescrizioni contenute nel capitolato speciale d'oneri e in base alle condizioni e termini previsti nel presente Contratto.

## Articolo 3 (Corrispettivi)

Il corrispettivo dovuto all'Operatore economico dall'Amministrazione regionale per le prestazioni contrattuali, è pari a complessivi € \_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_), oltre IVA \_\_\_%, in ragione del prezzo indicato nell'offerta economica, che devono intendersi qui integralmente trascritti.

Il predetto corrispettivo è comprensivo della prestazione dei servizi connessi all'appalto in argomento e di ogni altra attività contrattuale stabilita nel presente Contratto, nel capitolato speciale d'oneri e negli altri atti richiamati.

I predetti corrispettivi si riferiscono all'esecuzione dei servizi cartografici prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; resta inteso, pertanto, che tali corrispettivi sono remunerativi di ogni prestazione contrattuale.

Tutti gli obblighi e oneri derivanti all'Operatore economico dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dall'Operatore economico in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi e invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Operatore economico di ogni relativo rischio e/o alea.

L'Operatore economico non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

Il pagamento sarà effettuato previa presentazione di regolare fattura intestata a "Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana" – codice fiscale 80012000826 – Partita I.V.A. 02711070827, emessa dopo l'accettazione dei servizi previsti dall'Art. 12 (Collaudo e accettazione), entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento da parte dell'Ente, sulla quale dovrà essere indicato il codice IBAN per l'accredito dell'importo dovuto.

L'Operatore economico dovrà dichiarare che il conto corrente bancario o postale dedicato e gli addetti autorizzati ad operare sul c/c, sono stati individuati ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Le persone delegate a operare sul conto corrente bancario dell'Operatore economico sono quelle di seguito elencate: \_\_\_\_\_.

Al fine dell'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'Art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, si comunica che il numero CIG relativo al progetto è il seguente \_\_\_\_\_.

L'inosservanza degli adempimenti previsti dalla predetta normativa comporta la nullità assoluta del contratto.

Alla fattura dovrà essere allegato il modello contenente i dati dell'Operatore economico per la richiesta telematica da parte dell'Amministrazione regionale del D.U.R.C.

#### Articolo 4 (Durata)

Il presente Contratto decorre dalla data di stipula e ha durata sino all'avvenuta consegna e collaudo dei servizi cartografici previsti, i cui tempi sono fissati dal successivo Art. 11.

#### Articolo 5 (Aumenti e diminuzioni)

L'Amministrazione regionale ha la facoltà di apportare, nel periodo di efficacia del presente Contratto, un aumento o una diminuzione dei servizi entro il limite del 20 per cento. Gli importi di tali variazioni saranno calcolati sulla base dei prezzi dei componenti dei servizi di cui all'offerta economica.

#### Articolo 6 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro)

L'Operatore economico si obbliga a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri; in particolare, l'Operatore economico si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

L'Operatore economico si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni.

L'Operatore economico si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Operatore economico anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

L'Amministrazione regionale, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione delle inadempienze ad essa denunciate dall'Ispettorato Provinciale del Lavoro competente, opera una ritenuta fino al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale; il relativo importo è versato all'Operatore economico solo dopo che il predetto Ispettorato dichiara cessata la situazione di inadempienza. In questa ipotesi l'Operatore economico non potrà avanzare eccezioni o pretese di sorta, a qualsiasi titolo per il ritardato pagamento.

#### Articolo 7 (Obblighi e adempimenti a carico dell'Operatore economico)

Sono a carico dell'Operatore economico, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui sopra, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale.

L'Operatore economico si obbliga a eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e prescrizioni contenute nel capitolato speciale d'oneri, nonché nel presente Contratto e nei suoi allegati.

I prodotti oggetto dell'appalto dovranno essere conformi, salva espressa autorizzazione dell'Amministrazione regionale, alle eventuali variazioni, alle caratteristiche tecniche e alle specifiche indicate nel capitolato speciale d'oneri.

L'Operatore economico si obbliga a osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente Contratto; resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti all'osservanza delle predette norme e prescrizioni, sono e resteranno ad esclusivo carico dell'Operatore economico, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al precedente Art. 3 e l'Operatore economico non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell'Amministrazione regionale, assumendosene ogni relativa alea.

Le attività contrattuali da svolgersi presso i luoghi indicati dall'Amministrazione regionale dovranno essere eseguite senza interferire nelle normali attività della Regione e dei Comuni.

L'Operatore economico si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione regionale e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

L'Operatore economico rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'Amministrazione regionale e/o da terzi autorizzati.

L'Operatore economico si impegna ad avvalersi di personale tecnico specializzato e qualificato. Nel caso in cui nell'offerta presentata l'Operatore economico abbia previsto personale specificamente competente e formato, dovrà garantire nell'esecuzione delle prestazioni richieste per l'appalto l'impiego di tale personale o altro con equivalenti titoli; detto personale potrà accedere nei locali dell'Amministrazione regionale nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, previa consegna all'Amministrazione regionale di un elenco completo dei dati del personale interessato. In proposito, all'inizio dell'appalto, l'Operatore economico comunicherà per iscritto l'elenco nominativo, corredato da copia di un valido documento di riconoscimento delle persone impiegate, con le complete generalità, compreso il relativo domicilio, nonché le qualifiche e le mansioni possedute ed il settore di utilizzo di ognuno. Analoga comunicazione sarà effettuata nel caso di variazioni del personale impiegato, entro 5 giorni da ciascuna variazione.

L'Operatore economico si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione regionale.

L'Operatore economico si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all'Amministrazione regionale di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto del Contratto.

In caso di inadempimento da parte dell'Operatore economico degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione regionale, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

## Articolo 8

(Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali)

L'Operatore economico si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del presente Contratto, a:

- fornire i prodotti oggetto del contratto del tipo e con le caratteristiche indicate nel progetto esecutivo e nel Capitolato relativo alle specifiche tecniche; a erogare i servizi connessi impiegando tutte le strutture e il personale necessario per la loro realizzazione;
- manlevare l'Amministrazione regionale dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi, ovvero a danni derivanti dall'uso dei prodotti oggetto del presente contratto;
- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- nell'adempimento delle proprie prestazioni e obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'Amministrazione regionale.

#### Articolo 9 (Proprietà dei prodotti)

L'Amministrazione regionale acquisisce la proprietà dei prodotti oggetto del presente Contratto a partire dalla data di accettazione della fornitura di cui al successivo Art. 11. Prima di tale data tutti i rischi, danni, etc. relativi ai prodotti saranno a carico dell'Operatore economico anche nell'ipotesi di detenzione delle stesse da parte dell'Amministrazione regionale.

#### Articolo 10 (Responsabilità)

L'Operatore economico è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente Contratto.

L'Operatore economico è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, all'Amministrazione regionale, al suo personale, nonché ai loro beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché a terzi.

L'Operatore economico, inoltre, dichiara di aver stipulato una polizza assicurativa, a beneficio dell'Amministrazione regionale e dei terzi e valida per l'intera durata del contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Operatore economico in ordine allo svolgimento di attività oggetto sociale, ivi comprese quelle oggetto del presente contratto, con massimale di € \_\_\_\_\_.

#### Articolo 11 (Collaudo e accettazione)

Ai fini del controllo delle prestazioni e dei servizi compresi nel presente appalto l'Amministrazione provvederà alla nomina di apposito Collaudatore, il quale specificatamente dovrà:

- a) collaudare, stendendo il relativo certificato di collaudo, o respingere motivatamente gli elaborati del lavoro eseguito;



- b) verificare che siano soddisfatte le adempienze amministrative, assicurative, fiscali, sindacali e legali da parte dell'Appaltatore;
- c) esprimere parere sulle eventuali riserve avanzate dall'Appaltatore e in merito alle penalità qualora ve ne siano gli estremi;
- d) accertare l'area del rilevamento.

Il collaudo si svolge in corso d'opera nel senso che il Collaudatore:

- a) segue l'andamento del lavoro fin dal suo inizio, eseguendo visite anche non preannunziate per verificare l'osservanza delle prescrizioni operative; il risultato è oggetto di apposito verbale di visita;
- b) controlla la validità delle strumentazioni utilizzate e delle modalità operative;
- c) verifica, secondo il sistema del "campione" e con le modalità e nel numero che ritiene necessario, gli elaborati che man mano vengono ultimati in ciascuna fase e che, a questo scopo, vengono raggruppati in "partite" da presentare a verifica di collaudo; il risultato è oggetto di apposita relazione di verifica (di accettazione o di rifiuto);
- d) alla fine del lavoro, relativo a tutto l'appalto, certifica o meno la collaudabilità di tutte le fasi, sulla scorta delle relazioni di verifica eseguite in corso d'opera, compilando il certificato di collaudo secondo le norme di legge.

Il collaudo avrà risultato favorevole quando non più del 5% degli elementi esaminati è fuori tolleranza. Per quelle verifiche per le quali non si può stabilire un rapporto percentuale, il giudizio del Collaudatore avrà valore determinante.

Gli elaborati relativi alla fase operativa sottoposta a collaudo verranno rifiutati quando il numero degli elementi fuori tolleranza è notevole. Qualora invece il numero degli elementi del campione esaminato fuori tolleranza, risultasse di poco superiore al limite consentito, a giudizio del Collaudatore si potrà estendere il collaudo ad un campione successivo.

Qualora anche l'esame del secondo campione desse risultati sfavorevoli la fase operativa in questione verrà rifiutata. Gli elaborati verranno, invece, accettati se il complesso dei due campioni rientrerà nelle tolleranze prescritte. È facoltà del Collaudatore suggerire, motivandola, una prassi operativa atta a rimuovere gli inconvenienti riscontrati.

Non è ammesso concordato tra l'Amministrazione e la Ditta esecutrice, anche se appoggiato dal Collaudatore, che preveda riduzioni nel prezzo o comunque compensazioni economiche in caso di risultato sfavorevole.

In linea generale, ove non diversamente esplicitato nel prosieguo e nelle specifiche regionali allegata, il Collaudatore, nell'effettuazione delle proprie verifiche, terrà a riferimento le modalità suggerite nelle varie linee guida emesse dal Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali.

## Articolo 12 (Fatturazione e pagamenti)

Il pagamento del corrispettivo di cui al precedente Art. 3, sarà effettuato dall'Amministrazione regionale in favore dell'Operatore economico in pro-quota come avanzamento dei servizi eseguiti, certificati e collaudati, sulla base della fattura emessa successivamente alla data di accettazione dei prodotti cartografici di cui al precedente Art. 11, conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia nonché nel presente atto. In caso di aggiudicazione della gara a un R.T.I. il pagamento del corrispettivo sarà effettuato esclusivamente a favore dell'Operatore economico mandatario, previa spedizione all'Amministrazione aggiudicatrice di un'unica

fattura emessa dall'Operatore economico mandatario, conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia.

La fattura emessa dall'Operatore economico dovrà contenere il riferimento al presente Contratto nonché il dettaglio dei prodotti forniti, e dovrà essere intestata e spedita all'Amministrazione regionale.

L'importo della fattura, che dovrà essere emessa successivamente alla data di accettazione, ad avvenuto collaudo positivo, sarà liquidato dall'Amministrazione regionale entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della stessa, previa acquisizione da parte dell'Operatore economico della dichiarazione di accertato rispetto di tutte le norme in tema di assicurazioni sociali e obbligatorie dei minimi retributivi previsti dai contratti collettivi di lavoro di categoria.

Ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136, l'Operatore economico ha indicato il seguente conto corrente bancario dedicato, da utilizzare, sia in entrata che in uscita, per tutta la gestione contrattuale, intestato alla Società \_\_\_\_\_ - via \_\_\_\_\_ - Cap \_\_\_\_\_ - C.F. \_\_\_\_\_ e P.I. n. \_\_\_\_\_ Banca di \_\_\_\_\_ - Agenzia di \_\_\_\_\_ - con Codice IBAN IT \_\_\_\_\_.

L'Operatore economico dichiara, inoltre, che le persone delegate ad operare sul conto corrente suddetto sono le seguenti: \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_.

A pena di nullità del contratto, tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura oggetto del presente contratto, devono essere registrati sul conto corrente dedicato sopracitato e saranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (sono esentate le fattispecie contemplate dall'Art. 3, comma 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136).

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere per il presente contratto, il codice identificativo gara (CIG: \_\_\_\_\_). È fatto obbligo di provvedere a comunicare ogni modifica relativa alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto c/c dedicato. A pena di nullità assoluta, la ditta assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

L'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari deve essere riportata in tutti i contratti sottoscritti dall'appaltatore a qualsiasi titolo riferiti al lavoro di cui al presente contratto e l'Amministrazione regionale può verificare in ogni momento tale adempimento.

L'Operatore economico, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, ne deve dare immediata comunicazione all'Amministrazione regionale.

L'Operatore economico prende atto, altresì, che l'Amministrazione regionale non corrisponderà interessi moratori qualora l'eventuale ritardo nei pagamenti derivi da fatti non imputabili all'Amministrazione regionale.

L'Operatore economico, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto all'Amministrazione regionale le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'operatore economico non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

### Articolo 13

#### (Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari e disposizioni antimafia)

L'Operatore economico assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'Operatore economico si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (sub appaltatore) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Operatore economico prende atto che l'affidamento della fornitura è subordinata all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia. In particolare, nei confronti del legale rappresentante e degli altri componenti l'organo di amministrazione e/o di rappresentanza legale della Ditta, non dovranno essere stati emessi provvedimenti, definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né dovranno essere pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, né, infine, essere pronunciate condanne che comportino la incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

L'Operatore economico, rinunciando espressamente a ogni eccezione al riguardo, prende atto che, qualora durante l'esecuzione del contratto fossero emanati i citati provvedimenti, l'Amministrazione regionale provvederà alla risoluzione del contratto stesso.

L'Operatore economico si impegna a presentare a richiesta tutti i documenti necessari per ottenere le informazioni prefettizie in ordine al rispetto della normativa antimafia, nonché a comunicare immediatamente all'Ente stesso, ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nonché delle nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli Art. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive disposizioni in materia:

- l'eventuale istruzione di procedimenti o l'eventuale emanazione di provvedimenti provvisori o definitivi nei riguardi dell'Operatore economico stesso, ovvero del/dei suo/suoi legale/i rappresentante/i, nonché degli eventuali ulteriori componenti il proprio organo di amministrazione;
- ogni modificazione intervenuta nella rappresentanza legale e negli organi di amministrazione.

Qualora l'Operatore economico non ottemperi agli obblighi di cui sopra, il contratto si intenderà risolto di diritto, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione regionale di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

### Articolo 14

#### (Clausola risolutiva espressa)

Le parti convengono che il presente contratto si intende risolto, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1456 del codice civile, in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.

### Articolo 15

#### (Forme di inadempimento e penali)

L'Operatore economico è formalmente inadempiente quando:

- ometta, anche parzialmente, di assicurare la fornitura dei prodotti derivanti dai servizi in argomento;

- non assicuri la prestazione in modo regolare e soddisfacente, con particolare riguardo alle modalità di esecuzione, ai tempi concordati e previsti nel presente atto e relativi allegati. In particolare quando non osservi le prescrizioni stabilite dalla vigente normativa in materia di sicurezza nonché di quanto altro previsto dagli atti di gara e tecnici;
- utilizzi attrezzature non adeguate a quelle richieste dal contratto e dalle normative di settore, o offerti in sede di gara;
- non adempia agli obblighi di cui agli Art. 3 (Corrispettivi), 4 (Durata), 6 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), 7 (Obblighi e adempimenti a carico dell'Operatore economico), 8 (Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali), 11 (Collaudo e accettazione), 12 (Fatturazione e pagamenti);
- ometta anche parzialmente di ottemperare agli altri obblighi previsti dal contratto, nonché delle normative vigenti in materia di servizi e forniture.

Il tempo utile massimo di riferimento per dare ultimato il servizio è stabilito in giorni 240 consecutivi decorrenti dal verbale di consegna. Il tempo effettivo sarà quello offerto in sede di gara. È fatto obbligo all'impresa di comunicare, a mezzo raccomandata o altro mezzo elettronico concordato con il R.U.P. , la data di ultimazione dei lavori e delle riprese aeree e delle singole fasi parziali, dando modo allo stesso d'effettuare gli opportuni accertamenti e proporre il relativo collaudo.

La fase delle riprese aeree deve essere conclusa nel tempo indicato nel cronoprogramma proposto; per ogni giorno di ritardo, non sanato con obiettive motivazioni meteorologiche o di forza maggiore, è prevista una penale di euro 500,00.

Per ogni giorno di ritardo complessivo è prevista una penale di euro 300,00 che sarà applicata sul conto finale.

Nel caso di applicazione delle penali parziali sanate con recupero dei tempi contrattuali, queste verranno disapplicate alla fine del servizio.

Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di recedere unilateralmente dal contratto.

L'Amministrazione regionale potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'Operatore economico a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti all'Operatore economico medesimo, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui alle premesse e al successivo articolo o alle eventuali altre garanzie rilasciate dall'Operatore economico, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Operatore economico dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. L'Amministrazione regionale si riserva il diritto di detrarre le penalità applicate per ogni prestazione non eseguita o non eseguita conformemente al Capitolato relativo alle specifiche tecniche, anche in modo parziale, dai pagamenti o dalla cauzione prestata dall'Operatore economico, che, in quest'ultimo caso, deve ricostituirla nell'importo originario entro il termine di 5 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di reintegro secondo le modalità di cui all'Art. 16 (Garanzia di esecuzione).

Resta inteso che l'Operatore economico deve comunque eliminare gli inconvenienti derivanti dalle inadempienze contrattuali.

L'importo delle penalità, irrogate dall'Amministrazione regionale sulla base delle segnalazioni del Direttore dell'esecuzione, è stabilito con provvedimento da comunicare all'Operatore economico ed è addebitato sui crediti dell'Operatore economico dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono o, nel caso in cui questi non siano sufficienti, su quelli

dipendenti da altri contratti che l'Operatore economico ha eventualmente stipulato con l'Amministrazione regionale.

Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità viene addebitato sulla cauzione che dovrà essere immediatamente reintegrata per l'importo corrispondente alla penalità, onde ripristinare il limite della garanzia di esecuzione di cui al successivo Art. 16 (Garanzia di esecuzione).

Le penalità sono notificate all'Operatore economico in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.

Ove l'Operatore economico impieghi il personale non corrispondente a quello indicato in sede di offerta, il corrispettivo verrà, comunque, ridotto in proporzione ai corrispondenti livelli retributivi.

#### Articolo 16 (Garanzia di esecuzione)

A garanzia della regolare ed integrale esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto, l'Operatore economico presenta garanzia fideiussoria n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ della Società \_\_\_\_\_, ai sensi dell'Art. 103 del Codice. La predetta garanzia può essere ridotta del 50 per cento ai sensi del combinato disposto degli Art. 84 e 103 del Codice. L'Operatore economico è tenuto, inoltre, ad osservare per la stipula della garanzia, quanto indicato dalla normativa in materia. Comunque la garanzia deve permanere fino al termine di tutte le obbligazioni previste dal contratto.

La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta.

A pena di decadenza dall'aggiudicazione, la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'Art. 1944 del Codice Civile e della decadenza di cui all'Art. 1957 del Codice Civile.

L'Istituto Bancario o Assicurativo è tenuto ad effettuare il versamento della somma garantita presso \_\_\_\_\_, intestato all'Amministrazione regionale.

La cauzione definitiva potrà essere costituita mediante garanzia fideiussoria rilasciata da Società di intermediazione finanziaria iscritte nell'elenco speciale di cui all'Art. 107 del D.Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La polizza fideiussoria dovrà essere corredata di autentica amministrativa o notarile della firma, dell'identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia. Il costo relativo alla cauzione è a carico dell'aggiudicatario.

Lo svincolo dalla cauzione definitiva avrà luogo solo ad ultimazione dei servizi cartografici previsti dal progetto, regolare messa in opera, collaudo favorevole con accettazione da parte dell'Amministrazione regionale.

La cauzione è stabilita a garanzia dell'adempimento da parte dell'Operatore economico di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, fatto salvo il risarcimento di ogni danno eccedente l'importo cauzionale che da tale inadempimento derivasse.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l'Amministrazione regionale ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

#### Articolo 17

### (Oneri fiscali e spese contrattuali)

Le spese di copia e stampa, d'imposta di bollo, di registro e di quietanza e tutte le altre inerenti il presente contratto sono a carico dell'Operatore economico. L'attestato di versamento dovrà essere consegnato all'Ufficiale Rogante entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data della stipula del presente contratto e dovrà essere provvisto della specificazione analitica secondo le tariffe in vigore fissate.

In caso di omesso o ritardato versamento, le spese di cui al presente articolo verranno detratte in sede di liquidazione della prestazione o sull'importo cauzionale definitivo, con l'aggiunta degli interessi legali decorrenti dal quinto giorno successivo alla data suddetta.

Per quanto concerne gli oneri in bollo relativi ai verbali in contraddittorio eventualmente previsti dal presente contratto ed il certificato di verifica di conformità, sono assoggettati ad imposta di bollo a carico dell'esecutore che dovrà provvedere attraverso apposizione di marca da bollo di importo vigente per ogni quattro facciate.

### Articolo 18 (Riservatezza)

L'Operatore economico ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente atto.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L'Operatore economico è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione regionale ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Operatore economico sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione regionale.

L'Operatore economico si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla vigente normativa sulla privacy e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza. L'Operatore economico si impegna ad imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate; tale generale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione/recesso anticipato.

### Articolo 19 (Risoluzione)

La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- l'Operatore economico sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui all'Art. 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e agli Art. 2

e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell'Art. 108 del Codice;

- inadempimento alle disposizioni del Direttore per l'esecuzione del contratto riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dell'appalto;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale, nonché alle norme previdenziali;
- mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i., e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore per l'esecuzione del contratto, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;
- ritardo nella fornitura oltre i 10 giorni previsti dal presente contratto;
- rallentamento nella fornitura, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare l'esecuzione dell'appalto nei termini previsti dal contratto;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- non rispondenza dei servizi e dei prodotti derivati alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera.

Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'Operatore economico, dei requisiti per l'esecuzione dell'appalto, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell'Art. 108, comma 2, del Codice.

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'Operatore economico nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC, con la contestuale indicazione della data in cui avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza della fornitura.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore per l'esecuzione del contratto e l'Operatore economico o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza della fornitura, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

## Articolo 20 (Recesso)

L'Amministrazione regionale ha diritto, nei casi di: (I) giusta causa, (II) reiterati inadempimenti dell'Operatore economico, anche se non gravi, di recedere unilateralmente dal presente contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni solari, da comunicarsi all'Operatore economico con lettera raccomandata a.r. o PEC.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro l'Operatore economico un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Operatore economico;
- qualora l'Operatore economico perda i requisiti minimi richiesti dalla lettera d'invito, dal Disciplinare di gara relativi alla procedura negoziata attraverso cui è stato scelto l'Operatore economico medesimo;
- qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'Operatore economico siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente contratto.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Operatore economico dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali. In caso di recesso, l'Operatore economico ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'Art. 1671 cod. civ.

#### Articolo 21 (Brevetti industriali e diritti d'autore)

L'Operatore economico assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione regionale azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, l'Operatore economico assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione regionale è tenuta ad informare prontamente per iscritto l'Operatore economico delle suddette iniziative giudiziarie.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'Amministrazione regionale, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azione sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per la fornitura e i servizi erogati.

#### Articolo 22 (Trasparenza dei prezzi)

L'Operatore economico espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra



utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;

- dichiara che con riferimento alla presente gara non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli Art. 81 e seguenti del Trattato CE e gli Art. 2 e seguenti della legge 287/1990 e, altresì, che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Operatore economico non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell'Operatore economico, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

### Articolo 23

#### (Divieto di cessione del contratto)

L'Operatore economico ai sensi dell'Art. 105, comma 1 del Codice non può cedere in nessun caso il contratto a terzi, in qualunque modo sia effettuata la cessione.

È fatto, altresì, divieto all'Operatore economico di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

In caso di inadempimento da parte dell'Operatore economico degli obblighi di cui ai precedenti comma 1 e 2, l'Amministrazione regionale, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

In caso di cessione del contratto, all'Operatore economico non sarà riconosciuta alcuna delle prestazioni effettuate e l'Ente potrà richiedere tutti i danni diretti e indiretti derivanti dalla cessione stessa.

### Articolo 24

#### (Subappalto)

È ammesso il ricorso al subappalto nei limiti previsti dall'Art. 105 del Codice.

L'Operatore economico, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nel disciplinare di gara, affida in subappalto, in misura non superiore al 30 per cento dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

(saranno riportate le prestazioni dichiarate in sede di gara)

avvalendosi delle seguenti imprese:

(saranno riportate le imprese dichiarate in sede di gara).

In ogni caso per il subappalto si applicano le disposizioni del Codice.

L'Operatore economico è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Amministrazione o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Operatore economico che rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti dell'Amministrazione della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

L'Operatore economico si impegna a depositare presso l'Amministrazione regionale, almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività, la copia autentica del

contratto di subappalto. Con il deposito del contratto di subappalto l'Operatore economico deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti per l'appaltatore principale, nonché quelli previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. Tali certificazioni dovranno essere attestate periodicamente dall'Operatore economico. Dovrà essere allegata, altresì, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'Art. 2359 c.c. con l'Operatore economico affidatario del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio. In caso di mancato deposito dei documenti necessari nel termine previsto, l'Amministrazione regionale potrà non autorizzare il subappalto, ai sensi dell'Art. 118 del codice degli appalti e nei termini ivi previsti.

L'Operatore economico dichiara che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Operatore economico, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti dell'Amministrazione regionale, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

L'Operatore economico si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione regionale da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

L'Operatore economico si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso siano accertati dall'Amministrazione regionale inadempimenti dell'Operatore economico subappaltatore; in tal caso l'Operatore economico non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'Amministrazione regionale.

L'Operatore economico si obbliga, ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, a trasmettere dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposte al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

L'Operatore economico si obbliga, ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, a praticare per le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

In caso di inadempimento da parte dell'Operatore economico agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione può risolvere di diritto il presente contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

L'Operatore economico si obbliga, altresì, a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati dall'Amministrazione inadempimenti dell'Operatore economico subappaltatore; in tal caso l'Operatore economico non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'Ente né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, l'Ente annullerà l'autorizzazione al subappalto.

L'Amministrazione regionale non provvede al pagamento diretto in caso di subappalto; i pagamenti sono effettuati a favore dell'Operatore economico appaltatore.

## Articolo 25 (Consenso al trattamento dei dati)

L'Operatore economico autorizza l'Amministrazione regionale a raccogliere e a trattare i propri dati personali per le finalità inerenti all'instaurazione del rapporto di cui al presente contratto e alla gestione del medesimo.

Sono trattati i dati anagrafici e fiscali, nonché i dati di natura economica che sono necessari per lo svolgimento dei rapporti contrattuali, in essere o futuri, ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali e fiscali. I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche successivamente, per l'espletamento di obblighi di legge e per finalità amministrative e commerciali.

Il trattamento avviene mediante l'utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia con l'ausilio di mezzi informatici.

Le parti concordano che per quanto concerne i dati che l'Amministrazione regionale è obbligata a conoscere, al fine di adempiere agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo, il loro mancato conferimento comporta l'impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto, nei limiti in cui tali dati sono necessari all'esecuzione dello stesso.

I dati non verranno dall'Amministrazione regionale diffusi, con tale termine intendendosi il darne conoscenza a soggetti indeterminati in qualunque modo, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

I dati dell'Operatore economico potranno essere comunicati dall'Amministrazione regionale, con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati, nei seguenti termini:

- a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme;
- a soggetti che hanno necessità di accedere ad essi per finalità ausiliare al rapporto che intercorre, nei limiti strettamente necessari per svolgere i compiti ausiliari.

Ai sensi dell'Art. 7 del D.Lgs. 196/2003, l'Operatore economico può esercitare nei confronti dell'Amministrazione regionale i diritti di ottenere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile; ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali, nonché delle finalità e modalità del trattamento; ottenere l'aggiornamento, la rettificazione, cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge.

Il Titolare del trattamento è l'Amministrazione regionale, i cui dati sono riportati nell'instaurazione del presente contratto.

## Articolo 26 (Notifiche e comunicazioni)

Le notifiche e le comunicazioni relative ai termini per gli adempimenti contrattuali ed a qualsiasi altro elemento o circostanza cui è necessario dare data certa, devono essere effettuate tramite Posta Elettronica Certificata, per le Imprese soggette a tale obbligo, mentre per le Società non obbligate all'utilizzo della PEC le notifiche e comunicazioni potranno essere effettuate a mezzo di lettere raccomandate con avviso di ricevimento, o a mezzo telegramma in caso di urgenza presso la sede dichiarata. Esse possono essere effettuate,

anche in modo diretto per consegna a mano ad incaricato qualificato, o con mezzo fax qualora sia stata autorizzata tale procedura di comunicazione dall'Operatore economico, e di detta consegna deve essere rilasciata ricevuta scritta, firmata e datata, che fa fede ad ogni effetto dell'avvenuta notifica.

La PEC dell'Amministrazione regionale è: \_\_\_\_\_ .

#### Articolo 27 (Controversie)

La transazione e l'accordo bonario sono regolati dagli Art. 239 e 240 del Codice. Nelle more della risoluzione delle controversie l'Operatore economico non può comunque rallentare o sospendere la fornitura, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla stazione appaltante. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle derivanti dal mancato raggiungimento dell'accordo bonario nonché quelle inerenti la dichiarazione di inefficacia del contratto a seguito di annullamento dell'aggiudicazione e le sanzioni alternative, sono devolute all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Palermo.

#### Articolo 28 (Disposizione finale)

Per quanto non previsto dal presente schema di contratto si intendono richiamate e trascritte le disposizioni di legge in materia.

Il presente contratto, redatto da persona di mia fiducia, viene da me, Ufficiale Rogante, letto ad alta ed intelligibile voce alle parti contraenti, che lo approvano in ogni sua parte e lo sottoscrivono, unitamente a me, a norma di legge.

L'atto consta di n. \_\_\_\_\_ pagine scritte per intero e parte della presente, oltre le clausole sotto indicate e le sottoscrizioni.

Palermo,

L'OPERATORE ECONOMICO

L'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

L'UFFICIALE ROGANTE

Ai sensi e per gli effetti degli Art. 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Operatore economico dichiara di approvare specificatamente i seguenti articoli di contratto:

Articolo 3 (Corrispettivi);

Articolo 6 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro);

Articolo 7 (Obblighi e adempimenti a carico dell'Operatore economico);

Articolo 8 (Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali);

Articolo 9 (Proprietà dei prodotti);

Articolo 10 (Responsabilità);

Articolo 12 (Fatturazione e pagamenti);

Articolo 13 (Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari e disposizioni antimafia);

Articolo 14 (Clausola risolutiva espressa);

Articolo 15 (Forme di inadempimento e penali);  
Articolo 16 (Garanzia di esecuzione);  
Articolo 17 (Oneri fiscali e spese contrattuali);  
Articolo 18 (Riservatezza);  
Articolo 19 (Risoluzione);  
Articolo 20 (Recesso);  
Articolo 22 (Trasparenza dei prezzi);  
Articolo 23 (Divieto di cessione del contratto);  
Articolo 24 (Subappalto);  
Articolo 25 (Consenso al trattamento dei dati);  
Articolo 27 (Controversie);  
Articolo 28 (Disposizione finale).

L'OPERATORE ECONOMICO

L'UFFICIALE ROGANTE